



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 8702 del 2009, proposto da: Elena Cattaneo, Elisabetta Cerbai, Silvia Garagna, rappresentate e difese dagli avv. Marco Cuniberti, Sergio Vacirca, Vittorio Angiolini, con domicilio eletto presso Sergio Vacirca in Roma, via Flaminia 195;

contro

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Movimento per la Vita, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Izzo, Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, Filippo Vari, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone 12 Pal. B;

per la riforma

della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO – ROMA, sez. III-quater, n. 03477/2009, resa tra le parti, concernente BANDO DI RICERCA SANITARIA ANNO 2008 PER PROGETTI IN MATERIA DI CELLULE STAMINALI.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Movimento per la Vita;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Angiolini, Loiodice, Vari e l'avvocato dello Stato Fedeli;

Ritenuto che:

a) in difetto di formazione e presentazione di un progetto di ricerca e della domanda di partecipazione (ancorché destinata all'esclusione), appare fortemente dubbia la sussistenza della legittimazione al ricorso;

b) la circostanza che la legge consenta la ricerca su embrioni umani a fini terapeutici e diagnostici non vincola l'amministrazione a concedere finanziamenti pubblici per tale tipo di ricerca, rientrando nella discrezionalità del bando la scelta dei tipi di ricerca finanziabili

P.Q.M.

Respinge l'appello (Ricorso numero: 8702/2009).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Domenico Cafini, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/12/2009

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 8702/2009) è stata trasmessa al

.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE